



COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Area Amministrativa – Affari Generali - Attività Produttive

STRUTTURE RICETTIVE

Si definisce attività ricettiva Turistica quella diretta alla produzione ed all'offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di eventuali servizi accessori e connessi.

AVVIARE L'ATTIVITÀ

Per avviare l'attività ricettiva turistica è necessario **inoltrare telematicamente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) agli uffici SUAP del Comune** dove è ubicata la struttura utilizzando esclusivamente il portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it (per l'utilizzo del portale è necessario possedere il dispositivo di firma digitale)

INVIO SCHEDA ALLOGGIATI ALLA POLIZIA DI STATO

I gestori di esercizi alberghieri e di tutte le altre strutture ricettive, **ENTRO LE 24 ORE** successive all'arrivo, devono comunicare alle questure territorialmente competenti, **ESCLUSIVAMENTE** per il tramite del [Servizio Alloggiati della Polizia di Stato](#), le generalità delle persone alloggiate.

RACCOLTA DATI REGIONALE - RADAR

E' obbligo per i gestori delle strutture ricettive trasmettere, per via telematica, all'Osservatorio Regionale del Turismo dei dati sugli arrivi e presenze (art. 2, comma 3 del R.R. n. 8/2015 e s.m.i.) previa registrazione al sito [RADAR](#)

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ

A - Alberghiere: (Regolamento Regionale n.17/2008 e s.m.i.)

- 1. Alberghi** (art.2 comma 1 lett.a) R.R.n.17/2008 s.m.i)
Strutture che offrono alloggio in non meno di 7 camere e un'area di accoglienza, ed eventualmente servizi accessori. Gli alberghi si classificano con un ordine crescente: 1,2,3,4 e 5 stelle.
- 2. Residenze Turistiche Alberghiere (Residence)** (art.2 comma 1 lett.b) R.R.n.17/2008 s.m.i)
Strutture che offrono alloggio in non meno di 7 appartamenti (per appartamento si intende un'unità abitativa di uno o più locali con la presenza di cucina o angolo cottura) e 15 posti letto e un'area di accoglienza per un periodo minimo obbligatorio di tre giorni ed eventualmente servizi accessori. Le residenze Turistiche Alberghiere si classificano con un ordine crescente: 2,3 e 4 stelle.

B - Aria Aperta (Regolamento Regionale n.18/2008 e s.m.i.)

1. I campeggi (art.2 comma 1 lett.a) R.R.n.18/2008 e s.m.i.)

Complessi ricettivi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e per il soggiorno dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento ed, in minor misura, dei turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento. I campeggi sono classificati in ordine crescente con 1,2,3 e 4 stelle.

2. I villaggi turistici (art.2 comma 1 lett.b) R.R.n.18/2008 s.m.i.)

Complessi ricettivi aperti al pubblico attrezzati il soggiorno in bungalows ed altre unità abitative mobili di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento ed, in minor misura, dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento. I villaggi turistici sono classificati in ordine crescente con 2,3 e 4 stelle.

3. Le aree attrezzate per la sosta temporanea, o aree di sosta, (art.2 comma 1 lett.c)

R.R.n.18/2008 s.m.i)

Aree destinate al soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, quali autocaravan, caravan e camper, per una permanenza massima di 72 ore consecutive. Le aree di sosta sono classificate con una classe "unica".

C - Albergo Diffuso (Regolamento Regionale n.7 del 3/8/2015)

Struttura di particolare tipologia di ricettività turistica intesa a valorizzare i centri storici o i borghi dei comuni del Lazio con particolari caratteristiche urbanistiche. L'Albergo Diffuso è caratterizzato dalla particolarità di offrire ospitalità in abitazioni e camere distribuite all'interno di un perimetro urbano di 300 metri dall'edificio centrale ove vengono erogati i servizi comuni. L'Albergo diffuso è classificato in categoria "Unica".

D - Extralberghiere (Regolamento Regionale n. 8/2015, come modificato dal Regolamento n. 14/2017)

1. Guest House o Affittacamere

Struttura ricettiva gestita in forma imprenditoriale, composta da non più di sei camere,

ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati purché appartenenti ad uno stesso stabile con il medesimo ingresso su strada e dotati entrambi di soggiorno, cucina o angolo cottura annesso al soggiorno, nel rispetto della normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria. Non è consentita la collocazione di angoli cottura su corridoi o disimpegni. Tali strutture, non sono soggette a cambio di destinazione d'uso a fini urbanistici, rispettano i requisiti previsti per le abitazioni nonché i requisiti di cui all' [Allegato 1 del R.R. n. 14/2017](#) e s.m.i. Gli Affittacamere o Guest House sono classificati in prima, seconda e terza categoria;

2.Ostelli per la gioventù

Strutture ricettive gestite in forma non imprenditoriale da Enti Pubblici ed Enti o Associazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile. Al loro interno possono essere ospitati, oltre ai giovani ed ai loro accompagnatori, anche altri soggetti legati al turismo sociale, culturale, sportivo e religioso, per periodi limitati e non superiori a 60 giorni continuativi.

Gli Ostelli per la Gioventù hanno destinazione d'uso turistico ricettiva di alloggio collettivo, individuata catastalmente come B1, salvo eventuale assimilabilità con la categoria catastale D2, definita dal Comune nel rispetto delle previsioni urbanistiche ed esplicitata nei singoli procedimenti di SCIA ai fini della classificazione.

Gli Ostelli per la Gioventù rispettano i requisiti, previsti all' [Allegato 2 del R.R. n. 14/2017](#) e s.m.i. e sono classificati in categoria "Unica".

3.Hostel o Ostelli

Strutture ricettive introdotte dal R.R. n.8/2015 e s.m.i. e gestite in **forma imprenditoriale**. Il soggiorno in tali strutture, rivolto a turisti di qualsiasi tipologia, con particolare riguardo ai nuclei familiari ed ai gruppi, non può superare i 60 giorni continuativi, come negli Ostelli per la Gioventù. Tali strutture sono dotate di spazi idonei alla preparazione ed alla consumazione dei pasti. Gli Hostel hanno destinazione d'uso turistico ricettiva di alloggio collettivo, individuata catastalmente come B1, salvo eventuale assimilabilità con la categoria catastale D2, definita dal Comune nel rispetto delle previsioni urbanistiche ed esplicitata nei singoli procedimenti di SCIA ai fini della classificazione.

Gli Hostel o Ostelli rispettano i requisiti, previsti all' [Allegato 3 del R.R. n. 14/2017](#) e s.m.i., e sono classificati in categoria "Unica".

4.Case e appartamenti per vacanze

Strutture ricettive destinate ad abitazione ed arredate, offerte ad uso dei turisti, collocate in uno o più stabili nello stesso territorio comunale e gestite in forma "non imprenditoriale" o "imprenditoriale". La gestione "imprenditoriale" è obbligatoria quando il numero di appartamenti destinati all'accoglienza, nel medesimo territorio comunale, è pari o superiore a 3.

Nel caso di 1 o 2 appartamenti è invece ammessa sia la gestione “non imprenditoriale” che quella “imprenditoriale”, a scelta del titolare o gestore, nel rispetto delle vigenti norme fiscali. Tenuto conto della Sentenza del TAR Lazio n.6755 del 13/6/2016, non sono comunque più stabiliti periodi di inattività di durata obbligatoria.

Le Case e Appartamenti per Vacanze sono prive sia di servizi centralizzati che di somministrazione di alimenti e bevande e, al loro interno, non possono esservi persone residenti o domiciliate.

Non necessitano di cambio di destinazione d’uso a fini urbanistici, rispettano la normativa vigente per le abitazioni in materia edilizia ed igienico sanitaria e i requisiti, previsti all’[Allegato 4 del R.R. n. 14/2017](#) e s.m.i.

Le Case e Appartamenti per vacanze sono classificate in prima ed in seconda categoria.

5.Case per ferie

Strutture gestite per finalità sociali, culturali, educative, assistenziali, religiose e sportive, da parte di Enti pubblici o privati, Associazioni e organismi senza fini di lucro, con l’esclusione di forme di pubblicità sui canali commerciali e promozionali o su piattaforme elettroniche, in quanto tali strutture si avvalgono di modalità proprie di interrelazione con gli utenti e associati.

Le Case per Ferie rispettano i requisiti, previsti all’[Allegato 5 del R.R. n. 14/2017](#) e s.m.i., e sono classificate in categoria “Unica”.

6.Bed and Breakfast

Strutture ricettive che erogano ospitalità e servizio di prima colazione con le seguenti prescrizioni:

- a.L’obbligo di residenza da parte del gestore/titolare che deve riservare, all’interno dell’unità abitativa, una camera da letto allestita per il proprio pernottamento;
- b.La presenza di un soggiorno con annesso angolo cottura o cucina nel rispetto della normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria;
- c.Un numero massimo di 3 camere da utilizzare per l’ospitalità con un massimo di 8 posti letto, oltre alla camera da letto riservata al titolare.
- d.è consentita sia la forma “non imprenditoriale” che quella “imprenditoriale” a scelta del titolare o gestore. Tenuto conto della Sentenza del TAR Lazio n.6755 del 13/6/2016, non sono comunque più stabiliti periodi di inattività di durata obbligatoria. I B&B non necessitano di cambio di destinazione d’uso a fini urbanistici, rispettano la normativa vigente per le abitazioni in materia edilizia ed igienico sanitaria e i requisiti previsti all’[Allegato 6 del R.R. n. 14/2017](#) e s.m.i. I Bed and Breakfast sono classificati in categoria “Unica”.

7.Country House o Residenze di campagna

Strutture ricettive situate al di fuori dei centri urbani e del territorio di Roma Capitale, in

contesti rurali in prossimità o all'interno di aree naturalistiche, ambientali e culturali. Parallelamente all'attività ricettiva possono essere offerte attività ludico-ricreative, didattiche e sportive.

La gestione è in forma esclusivamente "imprenditoriale" e si può svolgere in camere o appartamenti, con eventuali servizi autonomi di cucina, all'interno di uno o più fabbricati inseriti nello stesso nucleo rurale e nella medesima pertinenza di terreno con un'estensione minima di 5.000 mq. La capacità ricettiva totale dell'attività è limitata ad un massimo di 30 posti letto.

In dette strutture è ammessa, nei limiti normativi vigenti, la somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati. Le Country House o Residenze di Campagna rispettano i requisiti, previsti all' [Allegato 7 del R.R. n. 14/2017](#) e s.m.i., e sono classificate in categoria "Unica".

8. Rifugi escursionistici

Strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone collinari, sono posizionate a quote inferiori a 1000 metri, di proprietà o in gestione a privati, enti o associazioni senza scopo di lucro ed operanti nel settore dell'escursionismo.

I Rifugi escursionistici sono ubicati, in luoghi favorevoli allo svolgimento di attività all'aria aperta quali, in particolare, parchi, aree naturali protette, itinerari e cammini di fede frequentati da pellegrini ed escursionisti e raggiungibili da sentieri, strade forestali o percorribili da mezzi di trasporto ordinario.

I Rifugi escursionistici, rispettano i requisiti, previsti all' [Allegato 8 del R.R. n. 14/2017](#) e s.m.i., e sono classificati in categoria "Unica".

E - Altre forme di ospitalità

Gli Alloggi per uso turistico di cui all'art.1 comma 2 lettera c) del R.R. n. 8/2015 e s.m.i., sono unità immobiliari **non soggette a classificazione**, situate in immobili adibiti ad abitazioni o parti di esse, dotate di soggiorno con annesso angolo cottura o cucina, all'interno delle quali è possibile offrire, in modo occasionale, non organizzato e **non imprenditoriale**, forme di ospitalità **senza prestazioni di servizi accessori o turistici**, ulteriori rispetto a quanto già in uso nell'abitazione. Tale ospitalità può essere offerta, anche per un solo giorno di pernottamento, in massimo 2 appartamenti nel territorio del medesimo Comune, da parte dei proprietari, affittuari o coloro che a qualsiasi titolo ne dispongono regolarmente, con il **divieto di somministrazione di alimenti e bevande**.

Gli Alloggi per uso turistico rispettano i requisiti previsti per le abitazioni, nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e non necessitano di cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici. I soggetti interessati sono tenuti a **darne comunicazione al Comune** competente per territorio (**ufficio SUAP**).

Normativa

- La Legge della Regione Lazio di riferimento è la n. 13 del 06 Agosto 2007, e s.m.i.;
- Regolamenti Regionali che disciplinano le seguenti tipologie sono:
 - **per le strutture Alberghiere** - Regolamento Regionale n.17/2008 e s.m.i;
 - **per le strutture Extralberghiere**- Regolamento Regionale n. 8/2015 come modificato dal Regolamento Regionale n. 14/2017;
 - **per le strutture all'Aria aperta** - Regolamento Regionale n.18/2008 e s.m.i;
 - **per le strutture di Alberghi diffusi** - Regolamento Regionale n.7/2015;